



**Michele Palumbo**  
**NOTAIO**

Via Feltre n.53 - 32036 Sedico (BL)  
Tel. 0437 - 838445

mpalumbo@notariato.it  
www.notaio Michele Palumbo.it

Repertorio n.53822

Raccolta n.26451

**ATTO DI MODIFICA DI AZIENDA SPECIALE**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventicinque, il giorno venti del mese di giugno, in Sedico, nel mio studio sito in Via Feltre n.53, alle ore quattordici.

**REGISTRATO A**

**BELLUNO**

il 25/06/2025

al n. 3127 Serie IT

Euro 356,00

Innanzi a me Dottor Michele Palumbo, Notaio in Sedico, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Belluno,

**Depositato al Registro**

**delle Imprese di**

**TREVISO - BELLUNO**

il 25/06/2025

prot.n. 91586

**ed iscritto**

il 03/07/2025

**SONO PRESENTI**

- PADRIN Roberto, nato a Belluno il ventidue luglio 1970, il quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio ma quale Sindaco pro-tempore con delega anche al settore dei Servizi Sociali del "**COMUNE DI LONGARONE**" con sede in Longarone, via Roma n.60, ove è domiciliato per la carica, codice fiscale 01155460254, pec: comune.longarone.bl@pecveneto.it, a quanto appresso autorizzato giusta delibera n.12 del Consiglio Comunale di Longarone del 28 aprile 2025, immediatamente eseguibile;

- DE PELLEGRIN Camillo, nato in Germania il tredici giugno 1974, il quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio, ma quale Sindaco pro-tempore del "**COMUNE DI VAL DI ZOLDO**" con sede in Val di Zoldo, Piazza Giovanni Angelini n.1, ove è domiciliato per la carica, codice fiscale 01184730255, pec: comune.valdizoldo.bl@pecveneto.it, a quanto appresso autorizzato giusta delibera n.16 del Consiglio

	Comunale di Longarone del 30 aprile 2025, immediatamente ese-	
	guibile;	
	- DE MARCO Jessica, nata a Belluno il ventotto dicembre	
	1984, la quale dichiara di intervenire al presente atto, non	
	in proprio, ma quale Assessore ai Servizi Sociali del " <b>COMU-</b>	
	<b>NE DI VAL DI ZOLDO</b> " con sede in Val di Zoldo, Piazza Giovan-	
	ni Angelini n.1, ove è domiciliata per la carica, codice fi-	
	scale 01184730255, pec: comune.valdizoldo.bl@pecveneto.it;	
	- PETERLE Alberto, nato a Farra d'Alpago (BL) il ventisei a-	
	gosto 1979, il quale dichiara di intervenire al presente at-	
	to, non in proprio, ma quale Presidente dell'" <b>UNIONE MONTANA</b>	
	<b>ALPAGO</b> " con sede in Tambre, Piazza 11 gennaio 1945 n.1, ove	
	è domiciliato per la carica, codice fiscale 00208400259,	
	pec: cma.affarigenerali@alpago.bl.it, a quanto appresso auto-	
	rizzato giusta delibera n.13 del Consiglio dell'UNIONE MONTA-	
	NA ALPAGO del 28 aprile 2025, immediatamente eseguibile;	
	- TEZA Maria, nata a Pieve di Cadore il nove settembre 1964,	
	la quale dichiara di intervenire al presente atto, non in	
	proprio, ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazio-	
	ne, e come tale legale rappresentante, dell'Azienda Speciale	
	" <b>SERVIZI ALLA PERSONA LONGARONE ZOLDO A.S.C.</b> " con sede in	
	Longarone, via B. Larese n.6, ove è domiciliata per la cari-	
	ca, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Re-	
	gistro delle Imprese di Treviso-Belluno 01187850258, pec:	
	presidente.aziendalz@pec.it, a quanto appresso autorizzata	

	giusta delibera n.5 del Consiglio di Amministrazione in data	
	ventidue maggio 2025.	
	Io Notaio sono certo dell'identità personale, della qualifi-	
	ca e dei poteri dei Comparenti.	
	I signori PADRIN Roberto, DE PELLEGRIN Camillo e DE MARCO	
	Jessica mi dichiarano che, in questo giorno ora e luogo è	
	convocata l'Assemblea della sopra indicata Azienda Speciale	
	"SERVIZI ALLA PERSONA LONGARONE ZOLDO A.S.C." per discutere	
	e deliberare sul seguente	
	<b>ORDINE DEL GIORNO</b>	
	1) Ingresso nell'Azienda Speciale dell'"UNIONE MONTANA ALPA-	
	GO"; delibere inerenti e conseguenti;	
	2) Varie ed eventuali.	
	Ai sensi dell'art.8 del vigente statuto, assume la presiden-	
	za dell'Assemblea il sopra generalizzato signor PADRIN Rober-	
	to, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Longarone.	
	Il Presidente,	
	<b>DATO ATTO</b>	
	- che sono personalmente presenti tutti i componenti dell'As-	
	semblea, nella persona di sé medesimo, del Sindaco del Comu-	
	ne di Val di Zoldo e degli Assessori ai Servizi Sociali dei	
	Comuni di Longarone e Val di Zoldo, tutti sopra generalizza-	
	ti,	
	- che l'Assemblea è competente a deliberare sull'ammissione	
	di nuovi Enti nell'Azienda,	

	DICHIARA	
	l'Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare	
	sull'argomento all'ordine del giorno, dato atto che tutti i	
	presenti dichiarano di essere compitamente edotti sull'argo-	
	mento all'ordine del giorno e di non opporsi alla sua tratta-	
	zione.	
	Prendendo la parola sul punto all'ordine del giorno, il Pre-	
	sidente espone all'Assemblea le ragioni che giustificano	
	l'ingresso nell'Azienda Speciale dell'"UNIONE MONTANA ALPA-	
	GO".	
	Terminata l'esposizione invita l'Assemblea a deliberare sul-	
	la proposta fatta.	
	L'Assemblea, dopo breve discussione, con voto unanime e pale-	
	se,	
	DELIBERA	
	di approvare l'ingresso nell'Azienda Speciale "SERVIZI ALLA	
	PERSONA LONGARONE ZOLDO A.S.C." dell'"UNIONE MONTANA ALPAGO"	
	con sede in Tambre.	
	* * *	
	Interrotta la fase deliberativa alle ore quattordici e minu-	
	ti dieci, l'"UNIONE MONTANA ALPAGO", a mezzo del costituito	
	rappresentante, dichiara di aderire all'Azienda Speciale	
	"SERVIZI ALLA PERSONA LONGARONE ZOLDO A.S.C." e di conferire	
	nella stessa la somma di Euro 30.000,00 (trentamila) che l'A-	
	zienda Speciale "SERVIZI ALLA PERSONA LONGARONE ZOLDO	

	A.S.C.", a mezzo della costituita rappresentante, dichiara	
	di aver ricevuto a mezzo mandato di pagamento n.250 emesso	
	in data sei giugno 2025 a favore dell'Azienda Speciale "SER-	
	VIZI ALLA PERSONA LONGARONE ZOLDO A.S.C." e della quale som-	
	ma rilascia all'"UNIONE MONTANA ALPAGO" corrispondente quie-	
	tanza.	
	<p style="text-align: center;">* * *</p>	
	Ripresa la fase deliberativa alle ore quattordici e minuti	
	quindici, il Presidente illustra all'Assemblea i motivi che,	
	alla luce dell'ingresso nell'Azienda Speciale dell'"UNIONE	
	MONTANA ALPAGO", richiedono:	
	- la modifica della denominazione in "SERVIZI ALLA PERSONA	
	ALPAGO-LONGARONE-ZOLDO - A.S.C." in sigla "aziendALZ";	
	- la modifica dello statuto vigente; in considerazione del	
	fatto che le modifiche sono numerose e riguardanti più arti-	
	coli dello stesso, propone all'Assemblea l'abrogazione dello	
	statuto e la sua sostituzione con un testo che illustra al-	
	l'Assemblea.	
	Terminata l'esposizione invita l'Assemblea a deliberare sul-	
	la proposta fatta.	
	L'Assemblea, dopo breve discussione, con voto unanime e pale-	
	se,	
	<p style="text-align: center;"><b>DELIBERA</b></p>	
	- di modificare la denominazione dell'Azienda Speciale in	
	"SERVIZI ALLA PERSONA ALPAGO-LONGARONE-ZOLDO - A.S.C.", con	

		sigla "aziendaLZ";	
		- di abrogare integralmente lo statuto vigente e di sostituirlo con il testo illustrato dal Presidente all'Assemblea.	
		Il testo dello Statuto, firmato a norma di legge, si allega al presente atto sotto la lettera <b>"A"</b> .	
		<b>* * *</b>	
		Il Presidente dell'Assemblea dà atto che l'Azienda Speciale "SERVIZI ALLA PERSONA LONGARONE ZOLDO A.S.C.":	
		* non detiene quote in altre società o enti;	
		* non possiede beni immobili;	
		* risulta intestataria dei seguenti beni mobili registrati:	
		- FIAT DOBLO' targato FM 922 BX;	
		- PEUGEOT targata CJ 376 AJ;	
		- FIAT DOBLO'/FOCACCIA targato EL 893 CH;	
		- FURGONE FIAT DUCATO targato AC 717 DP;	
		- FIAT PANDA targata GC 245 GB;	
		- RENAULT KANGOO targato CS 213 CB;	
		- FIAT PANDA 4X4 targata CY 987 GA;	
		- FIAT PANDA 1.0 70CV HYBRID targata GT 114 SP;	
		- FIAT PANDA 1.0 70CV HYBRID targata GT 123 SP;	
		- FIAT PANDA 1.0 70CV HYBRID targata GV 706 GZ;	
		- FIAT PANDA 1.0 70CV HYBRID targata GV 280 SP;	
		- MAZDA CX-60 IBRIDA targata GN 062 AV;	
		- FIAT ULYSSE targata GY 160 TP.	
		<b>* * *</b>	

	Il Presidente dà atto che, attualmente, il fondo di dotazio-	
	ne dell'Azienda Speciale "SERVIZI ALLA PERSONA LONGARONE ZOL-	
	DO A.S.C." è pari ad Euro 185.318,00 (centottantacinquemila-	
	trecentodiciotto) ed è stato versato in modo paritetico dal	
	Comune di Val di Zoldo e dal Comune di Longarone e pertanto,	
	a seguito del presente atto:	
	* l'"UNIONE MONTANA ALPAGO" ha versato la propria quota del	
	fondo di dotazione di Euro 30.000,00 (trentamila),	
	* l'Azienda Speciale "SERVIZI ALLA PERSONA ALPA-	
	GO-LONGARONE-ZOLDO - A.S.C.", su indicazione del Comune di	
	Longarone e del Comune di Val di Zoldo, procederà alla resti-	
	tuzione ai suddetti Comuni dell'importo di Euro 62.659,00	
	(sessantaduemilaseicentocinquantanove) ciascuno, ovvero al-	
	l'accantonamento della medesima somma a una riserva dell'A-	
	zienda afferente all'Ente di riferimento;	
	* l'articolo 5 dello statuto sociale, nel testo approvato da-	
	gli Enti partecipanti al presente atto, viene modificato con	
	il testo approvato in data odierna.	
	* * *	
	Non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non	
	chiedendo nessuno la parola, il Presidente dichiara l'assem-	
	blea sciolta alle ore quattordici e minuti venti.	
	* * *	
	Le spese del presente atto e dal medesimo conseguenti sono a	
	carico dell'Azienda Speciale.	

[illegible]



	Allegato "A" all'atto N.26451 di raccolta	
	STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE	
	"Servizi alla Persona Alpago-Longarone-Zoldo - a.s.c."	
	in sigla "aziendALZ"	
	Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI	
	Art. 1 - Istituzione e natura	
	Art. 2 - Oggetto	
	Art. 3 - Sede e durata	
	Art. 4 - Rapporti ed indirizzi dei Comuni	
	Art. 5 - Patrimonio e fondo di dotazione dell'Azienda	
	Titolo II - ORGANI DELL'AZIENDA	
	Art. 6 - Organi	
	Art. 7 - Composizione e poteri dell'Assemblea	
	Art. 8 - Consiglio di Amministrazione - Composizione e nomina	
	Art. 9 - Durata e cessazione dalla carica, revoca e sostituzione	
	Art. 10 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione	
	Art. 11 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione	
	Art. 12 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: nomina e poteri	
	Art. 13 - Responsabilità degli organi	
	Art. 14 - Gratuità delle cariche	
	Art. 15 - Servizio di tesoreria	
	Art. 16 - Il Direttore Generale - nomina e revoca	
	Art. 17 - Compiti	

	Art. 18 - Trattamento giuridico ed economico	
	Art. 19 - Revisione economico finanziaria	
	Art. 20 - Attribuzione Revisione economico finanziaria	
	Art. 21 - Tavoli Tecnici	
	Titolo III - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA	
	Art. 22 - Struttura organizzativa	
	Art. 23 - Stato giuridico e trattamento economico del perso-	
	nale	
	Art. 24 - Requisiti e modalità di assunzione	
	Art. 25 - Gestione aziendale	
	Art. 26 - Costi sociali	
	Art. 27 - Bilancio previsionale	
	Art. 28 - Bilancio d'esercizio	
	Art. 29 - Rendiconto del tesoriere	
	Art. 30 - Appalti e forniture	
	Titolo IV - RAPPORTI CON L'ENTE LOCALE	
	Art. 31 - Indirizzi dei Consigli degli Enti	
	Art. 32 - Controllo e Vigilanza	
	Art. 33 - Approvazione atti fondamentali	
	Titolo V - ALTRE DISPOSIZIONI	
	Art. 34 Regolamenti	
	Art. 35 Svolgimento in videoconferenza delle sedute degli or-	
	gani ed organismi collegiali	
	Art. 36 Disposizioni transitorie	
	Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI	

	<b>Art. 1 - Istituzione e natura</b>	
	È istituita un'Azienda speciale consortile ai sensi del-	
	l'art.31 e dell'art.114 del D.Lgs. 267/2000, denominata "Ser-	
	vizi alla Persona Alpago Longarone - Zoldo - a.s.c.", in si-	
	gla "aziendALZ", di seguito anche "Azienda", quale ente stru-	
	mentale dei Comuni di Longarone e Val di Zoldo e dell'Unione	
	Montana Alpago (da intendersi riferita al territorio dei Co-	
	muni di Alpago, Chies d'Alpago e Tambre) - d'ora innanzi an-	
	che "Enti" o "Enti Consorziati" - in conformità al presente	
	Statuto, ai contratti di servizio e alle finalità e agli in-	
	dirizzi determinati dai rispettivi Consigli degli Enti con-	
	sorziati.	
	L'Azienda speciale è un ente pubblico dotato di personalità	
	giuridica pubblica, soggettività fiscale e autonomia gestio-	
	nale; non ha finalità di lucro e persegue il pareggio di bi-	
	lancio.	
	L'Azienda è disciplinata in particolare dai principi costitu-	
	zionali di cui agli artt. 3 e 32 della Costituzione, dal	
	D.lgs. n. 267/2000, dal D.P.R. n. 902/1986, dal presente Sta-	
	tuto e dai Regolamenti.	
	L'Azienda Speciale Consortile "Servizi alla Persona Alpago -	
	Longarone - Zoldo - a.s.c." si colloca in continuità giuridi-	
	ca e funzionale con l'Azienda Speciale Servizi alla Persona	
	Longarone - Zoldo a.s.c.".	
	In caso di scioglimento o liquidazione dell'Unione Montana	

	Alpago e/o di qualsiasi mutamento nell'attuale composizione	
	istituzionale o territoriale dell'Unione Montana stessa, l'a-	
	desione all'Azienda Speciale Consortile "Servizi alla Perso-	
	na Alpago Longarone - Zoldo - a.s.c." si deve intendere rife-	
	rita esclusivamente agli Enti Locali rappresentativi della	
	realità territoriale dell'Alpago.	
	Gli Enti competenti procedono tempestivamente, ove necessa-	
	rio, all'adozione degli atti necessari e conseguenti a quan-	
	to stabilito dal comma precedente, al fine di garantire la	
	piena funzionalità dell'Azienda.	
	<b>Art. 2 - Oggetto</b>	
	L'attività dell'Azienda può concernere l'organizzazione e la	
	gestione dei servizi sociali, di assistenza domiciliare, la	
	conduzione di strutture residenziali per anziani autosuffi-	
	cienti e non, la gestione dei servizi socio-sanitari e so-	
	cio-educativi, scolastici, la gestione di farmacie, nonché	
	l'espletamento di altri compiti ed ulteriori servizi aventi	
	rilevanza sociale, educativa e di sostegno alla famiglia se-	
	condo le intese convenzionali assunte dagli Enti aderenti.	
	L'Azienda, ai sensi della normativa vigente, garantisce l'a-	
	dempimento della programmazione e degli indirizzi deliberati	
	dagli Enti consorziati, anche in relazione a quanto disposto	
	dal Piano di Zona.	
	Ai fini del miglioramento dei servizi resi, l'Azienda può	
	stipulare accordi di programma, convenzioni e intese comun-	

	que denominate con altri Enti pubblici o soggetti privati,	
	che sul territorio degli Enti Consorziati aderenti svolgano	
	attività analoghe o strumentali.	
	L'Azienda esercita la propria attività nei Comuni di Val di	
	Zoldo, Longarone e nel territorio dell'Unione Montana Alpa-	
	go. Può sviluppare la propria attività anche al di fuori del	
	territorio degli Enti suddetti, nei limiti previsti dalla	
	legge, in accordo con gli Enti consorziati.	
	Ai fini dell'ottimale svolgimento dei servizi affidati, cia-	
	scun Ente consorziato, nonché i Comuni compresi nell'ambito	
	territoriale dell'Unione Montana Alpago, possono instaurare	
	rapporti di collaborazione con l'Azienda per la realizzazio-	
	ne di specifici progetti ed iniziative compatibili con l'og-	
	getto sociale dell'Azienda stessa.	
	I principi guida ai quali l'Azienda si ispira sono: il dirit-	
	to di cittadinanza sociale, che implica l'inclusione nella	
	comunità; la continuità assistenziale; la valorizzazione dei	
	saperi e delle pratiche professionali nell'ambito dei servi-	
	zi e degli interventi sociali.	
	L'Azienda, nei limiti della normativa in materia, può:	
	- affidare ed eseguire lavori, acquisire servizi, beni e per-	
	sonale nel rispetto della disciplina applicabile, necessari	
	per svolgere le proprie funzioni ed i servizi affidati;	
	- compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, com-	
	merciali e finanziarie nel rispetto delle linee di indirizzo	

	approvate dai Consigli degli Enti, in ogni caso vincolate al	
	conseguimento dello scopo sociale, nei modi previsti dalle	
	leggi in vigore;	
	- promuovere attività di ricerca connessa ai fini istituzio-	
	nali.	
	<b>Art. 3 - Sede e durata</b>	
	L'Azienda ha sede legale a Longarone, così come risulta dal	
	Registro delle Imprese della Camera di Commercio.	
	L'ubicazione delle sedi operative, dei servizi e degli uffi-	
	ci che fanno capo all'Azienda possono essere dislocati in se-	
	di diverse in relazione alle esigenze funzionali di gestione	
	e di distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio.	
	L'Azienda ha durata fino al 31/12/2045 e sarà rinnovabile,	
	previa approvazione di appositi provvedimenti consiliari de-	
	gli Enti aderenti.	
	L'Azienda, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare	
	in qualsiasi momento della sua durata:	
	a) per l'impossibilità di funzionamento, oppure, per la rei-	
	terata inattività dell'Assemblea Consortile nell'adozione di	
	uno o più atti fondamentali;	
	b) per sopravvenuta impossibilità a conseguire lo scopo so-	
	ciale;	
	c) per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile;	
	d) per trasformazione, fusione o scioglimento in altra forma	
	di gestione.	

	Quando si verifica una delle cause di scioglimento dell'A-	
	zienda si procede alla convocazione dell'Assemblea la quale	
	delibera in merito alle modalità della liquidazione, alla no-	
	mina e ai poteri dei liquidatori che hanno il compito di re-	
	digere il Bilancio finale, il tutto in conformità alle dispo-	
	sizioni di legge vigenti e allo Statuto.	
	Nel caso in cui lo scioglimento si renda necessario per il	
	motivo di cui alla precedente lettera a), ne consegue che	
	gli adempimenti di cui al comma precedente, se non assunti	
	dall'Assemblea Consortile, verranno assunti dal Consiglio di	
	Amministrazione; nel caso in cui anche il CdA non potesse a-	
	dempiere agli atti necessari allo scioglimento, questi ver-	
	ranno assunti dall'organo di revisione.	
	<b>Art. 4 - Rapporti ed indirizzi degli Enti</b>	
	Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Azienda dovrà a-	
	deguaarsi agli indirizzi sugli obiettivi da perseguire, fissa-	
	ti dai Consigli degli Enti consorziati, predisponendo gli at-	
	ti fondamentali di gestione in conformità ai medesimi, ovve-	
	ro, in mancanza, dovrà adeguarsi ai principi del presente	
	Statuto e della Carta dei servizi.	
	Gli Enti Consorziati assumono a carico dei rispettivi bilan-	
	ci i costi sociali connessi allo svolgimento dei servizi e	
	dei correlati centri di costo relativi al proprio territo-	
	rio, negli importi e con le modalità fissate da appositi con-	
	tratti di servizio, stipulati con l'Azienda mediante scrittu-	

	ra privata; i citati contratti prevedono anche l'introito di-	
	retto da parte dell'Azienda delle entrate connesse alla ge-	
	stione dei servizi/centri di costo.	
	Gli Enti consorziati e l'Azienda concordano i criteri di de-	
	terminazione e di imputazione dei costi comuni ai diversi	
	servizi affidati ed ai correlati centri di costo, che sono	
	inseriti nei contratti di servizio.	
	La responsabilità degli Enti, per eventuali disavanzi d'eser-	
	cizio dell'Azienda, è legata agli obblighi assunti con i con-	
	tratti di servizio, fermo restando quanto previsto dal-	
	l'art.28.	
	In nessun caso e per nessun motivo un Ente concorrerà al pa-	
	gamento dei costi sociali e di eventuali perdite di eserci-	
	zio, afferenti ad unità di offerta, servizi e correlati cen-	
	tri di costo di altro Ente Consorzio.	
	Possono comunque essere definiti accordi di gestione delle	
	risorse dell'Azienda che permettano la compensazione tempora-	
	nea dei costi sociali a carico del singolo Ente, fatto salvo	
	l'obbligo di restituzione nel triennio successivo.	
	<b>Art. 5 - Patrimonio e fondo di dotazione dell'Azienda</b>	
	Il patrimonio dell'Azienda è costituito da:	
	- beni mobili ed immobili, crediti e altri valori attivi, al	
	netto delle passività, conferiti dagli Enti mediante apposi-	
	ti contratti alla data di iscrizione dell'Azienda al regi-	
	stro delle imprese e da quelli successivamente conferiti nel	



	corso dell'attività;	
	- utili di esercizio accantonati a riserva;	
	- propri beni mobili ed immobili, crediti e valori attivi,	
	al netto delle passività.	
	L'Azienda ha la piena disponibilità, fatto salvo il vincolo	
	di destinazione, del capitale conferito o acquisito nel ri-	
	spetto di quanto stabilito dal presente Statuto e dai con-	
	tratti di servizio.	
	L'Azienda può stipulare contratti di locazione ed affitto	
	per i beni immobili.	
	A seguito dell'eventuale scioglimento anticipato ai sensi	
	del precedente art. 3, conclusa la liquidazione ai sensi del	
	D.P.R. n. 902/1986, il patrimonio trasferito o messo a dispo-	
	sizione dagli Enti torna nelle disponibilità dell'Ente confe-	
	rente in quanto ancora esistente che acquisisce anche i beni	
	mobili o immobili acquisiti mediante finanziamento proprio	
	da parte dell'Azienda, tenuto conto del centro di costo fon-	
	te del finanziamento. I beni acquistati mediante fonti di fi-	
	nanziamento esterne (Enti diversi da quelli consorziati o	
	dall'Azienda) vengono trasferiti all'Ente cui appartiene il	
	centro di costo al quale risulta imputato il bene al momento	
	dello scioglimento.	
	In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari	
	propri dell'Azienda viene ripartito fra i singoli Enti, in	
	ragione di quota parte del patrimonio netto. Se il patrimo-	

	nio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti	
	a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.	
	I beni mobili e immobili ottenuti in comodato o ad altro ti-	
	tolo dai singoli Enti consorziati vengono restituiti ai ri-	
	spettivi proprietari.	
	L'Azienda garantisce i servizi di sua competenza, nelle more	
	dello scioglimento e della riassunzione della gestione da	
	parte dei singoli Enti consorziati, per un periodo comunque	
	non superiore ad un anno dallo scioglimento.	
	Il fondo di dotazione dell'Azienda Speciale Consortile Servi-	
	zi alla Persona Alpago - Longarone - Zoldo - a.s.c., è deter-	
	minato in Euro 90.000,00, ripartito in parti uguali	
	(30.000,00 Euro ciascuno) tra gli Enti Consorziati.	
	<b>Titolo II - ORGANI DELL'AZIENDA</b>	
	<b>Art. 6 - Organi</b>	
	Sono organi dell'Azienda:	
	- l'Assemblea;	
	- il Consiglio di amministrazione;	
	- il Presidente del Consiglio di amministrazione;	
	- il Direttore;	
	- l'Organo di Revisione.	
	<b>Art. 7 - Composizione e poteri dell'Assemblea</b>	
	L'Assemblea è l'organo di indirizzo e controllo dell'Azienda	
	ed è composta dai Sindaci dei Comuni e dal Presidente dell'U-	
	nione Montana Alpago e dagli Assessori ai Servizi Sociali	

	dei Comuni e dell'Unione Montana Alpago, per un totale di n.	
	6 componenti. Per la partecipazione alle sedute i componenti	
	potranno delegare, con atto scritto, assessori o consiglieri	
	del rispettivo Ente.	
	L'Assemblea è un organo permanente, non soggetto a rinnovi	
	per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella com-	
	pagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella ti-	
	tolarità delle cariche.	
	La presidenza dell'Assemblea spetta ai Sindaci di Longarone	
	e Val di Zoldo ed al Presidente dell'Unione Montana Alpago,	
	a rotazione, per la durata di due anni ciascuno.	
	Il Presidente dell'Assemblea convoca le riunioni di propria	
	iniziativa, su richiesta di uno dei propri componenti o del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	In prima e seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita con la presenza di almeno quattro componenti, di	
	cui almeno un rappresentante per ciascuno degli Enti Consor-	
	ziati. Al fine di garantire la funzionalità dell'Azienda, in	
	terza convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con	
	la presenza di almeno quattro componenti, anche in assenza	
	del rappresentante di uno degli Enti Consorziati.	
	Le decisioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza di vo-	
	ti, con deliberazioni a scrutinio palese, salvo non abbiano	
	ad oggetto persone, nel quale caso si dà luogo al voto segre-	
	to. In caso di parità di voti, decide in merito il Presiden-	

	te dell'Assemblea.	
	Nessun compenso è dovuto ai Sindaci e agli Assessori per la	
	partecipazione alle riunioni dell'Assemblea e per lo svolgi-	
	mento delle relative funzioni.	
	L'Assemblea è competente a deliberare:	
	- le modifiche allo Statuto dell'Azienda;	
	- la nomina del Presidente e del Vicepresidente dell'Assem-	
	blea;	
	- l'ammontare dell'eventuale gettone di presenza e degli e-	
	ventuali rimborsi spese dovuti ai componenti del Consiglio	
	di amministrazione, con i limiti fissati dalla legge e dal	
	presente Statuto;	
	- la nomina dell'Organo di Revisione e la determinazione del	
	compenso allo stesso attribuito;	
	- l'approvazione degli atti fondamentali di cui al comma 8	
	dell'art. 114 del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed	
	integrazioni, e, in particolare, del piano programma, dei bi-	
	lanci economici di previsione pluriennale e annuale, del bi-	
	lancio consuntivo e del piano degli indicatori di bilancio;	
	- l'approvazione dei contratti di servizio da stipulare con	
	gli Enti consorziati, su proposta del Consiglio di Ammini-	
	strazione, e l'approvazione dei costi sociali per i servizi	
	affidati all'Azienda;	
	- la ripartizione di costi afferenti a più centri di costo	
	del bilancio aziendale;	

	- i regolamenti aziendali afferenti la gestione dell'organo	
	Assemblea;	
	- l'ammissione di nuovi Enti nell'Azienda;	
	- la contrazione dei mutui;	
	- l'acquisto, l'alienazione e la permuta a qualsiasi titolo	
	di beni immobiliari;	
	- lo scioglimento anticipato dell'Azienda.	
	Il Direttore può designare un dipendente dell'Azienda con	
	funzioni di segretario dell'Assemblea. Il processo verbale	
	dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente e dal Segreta-	
	rio.	
	Le deliberazioni dell'Assemblea sono immediatamente eseguibili	
	con la firma del Presidente. L'Assemblea può adottare un	
	regolamento a disciplina del proprio funzionamento e dell'or-	
	dinato svolgimento dei lavori.	
	Su indicazione dei componenti dell'Assemblea possono parteci-	
	pare alle riunioni, senza diritto di voto, funzionari o di-	
	pendenti degli Enti Consorziati o dell'Azienda in relazione	
	agli argomenti trattati.	
	La documentazione relativa agli argomenti sottoposti all'ap-	
	provazione dell'Assemblea è trasmessa a ciascuno degli Enti	
	Consorziati unitamente all'ordine del giorno della riunione.	
	<b>Art. 8 - Consiglio di Amministrazione - Composizione e nomina</b>	
	Il Consiglio di amministrazione è l'organo esecutivo dell'A-	
	zienda ed è composto da n. 3 componenti, incluso il Presiden-	

	te.	
	Ciascun Sindaco/Presidente nomina un componente del Consi-	
	glio di Amministrazione, entro tre mesi dalla relativa ele-	
	zione.	
	Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione	
	tra i propri membri in accordo con gli Enti consorziati.	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati	
	secondo gli indirizzi dei Consigli degli Enti, fra coloro	
	che abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comuna-	
	li e provinciali ed una specifica e qualificata competenza	
	tecnica e amministrativa, per studi compiuti, per funzioni	
	svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici rico-	
	perti. Il possesso dei requisiti deve essere dimostrato me-	
	diante presentazione di curriculum, che viene conservato a-	
	gli atti insieme al provvedimento di nomina.	
	Le nomine avvengono anche in considerazione del rapporto fi-	
	ducario esistente tra le Amministrazioni e i componenti del	
	Consiglio di Amministrazione, in funzione delle finalità e	
	degli obiettivi per i quali l'Azienda è stata istituita. Il	
	venir meno di tale rapporto fiduciario integra, per quanto	
	applicabile, gli estremi della giusta causa di cui all'art.	
	2383, comma 3, del Codice Civile.	
	Non possono ricoprire la carica di Presidente e di componen-	
	te del Consiglio di Amministrazione i consiglieri comunali.	
	Non possono inoltre essere nominati nel Consiglio di Ammini-	

	strazione coloro che siano in lite con l'Azienda o con gli	
	Enti consorziati, nonché i titolari, i soci illimitatamente	
	responsabili, gli amministratori e i dipendenti con potere	
	di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti at-	
	tività concorrenti o comunque connesse con i servizi dell'A-	
	zienda.	
	<b>Art. 9 - Durata e cessazione dalla carica, revoca e sostitu-</b>	
	<b>zione</b>	
	I componenti durano in carica per il periodo di mandato del	
	Sindaco/Presidente che li ha nominati. Fino all'insediamento	
	dei successori, i componenti del Consiglio di amministrazione	
	ne restano comunque in carica in regime di <i>prorogatio</i> .	
	I componenti del Consiglio di amministrazione che per qual-	
	siasi causa cessino dalla carica durante il mandato del Sin-	
	daco/Presidente sono sostituiti entro un mese dalla cessazio-	
	ne. I nuovi consiglieri esercitano le loro funzioni limitata-	
	mente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica	
	i loro predecessori.	
	I consiglieri possono essere revocati dal Sindaco/Presidente	
	di riferimento, quando in maniera reiterata non intervengano	
	alle sedute senza giustificato o quando ricorrano le circo-	
	stanze previste dalle leggi vigenti, o per l'insorgere di	
	cause di incompatibilità o conflitto di interesse con l'A-	
	zienda o con l'Ente di riferimento o per il venir meno del	
	rapporto fiduciario, in conseguenza dei comportamenti assun-	

	ti, senza che tale revoca rientri nelle fattispecie per le	
	quali sussiste il diritto dei componenti revocati al risarci-	
	mento di cui al citato art. 2383, comma 3, del codice civile	
	e senza che dalla stessa revoca discenda per tali componenti	
	ogni e qualsivoglia ulteriore diritto connesso, conseguente	
	e/o collegato alla stessa.	
	Il Sindaco/Presidente di riferimento provvede alla nomina	
	del nuovo consigliere entro trenta giorni, compatibilmente	
	con quanto previsto dallo Statuto comunale. Fino alla nomina	
	del nuovo Consigliere l'Azienda non assume alcun atto di	
	straordinaria amministrazione.	
	<b>Art. 10 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione</b>	
	Il Consiglio di Amministrazione cura, in attuazione degli in-	
	dirizzi espressi dall'Assemblea e dai Consigli comunali, tut-	
	ti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dal-	
	la legge o dallo Statuto ad altri organi.	
	In particolare, il Consiglio di Amministrazione:	
	a) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai	
	sensi dell'art. 12;	
	b) nomina il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione	
	scegliendolo fra i suoi componenti, su proposta del Presiden-	
	te del Consiglio di Amministrazione;	
	c) nomina il Direttore Generale e esercita le funzioni di in-	
	dirizzo politico e di controllo amministrativo nei confronti	
	del Direttore, al quale compete la gestione tecni-	



	co-amministrativa;	
	d) presenta all'Assemblea il piano programma, i bilanci eco-	
	nomici di previsione pluriennale e annuale, il bilancio con-	
	suntivo ed il piano degli indicatori di bilancio per la suc-	
	cessiva approvazione;	
	e) sentita l'Assemblea, approva annualmente il fabbisogno	
	del personale anche quale allegato al bilancio di Esercizio	
	ed ogni atto relativo all'organizzazione interna che non	
	rientra nelle competenze del Direttore;	
	f) approva la Carta dei Servizi e le relative modifiche;	
	g) approva l'organigramma ed il funzionamento dell'Azienda;	
	h) applica le tariffe e le rette per l'erogazione dei servi-	
	zi approvate dall'organo comunale competente;	
	i) approva gli accordi sindacali aziendali, nei casi ammessi;	
	j) provvede all'accettazione di lasciti e donazioni;	
	k) delibera la costituzione in giudizio nelle liti attive o	
	passive;	
	l) autorizza il Direttore a stare in giudizio per tutte le	
	cause che non si riferiscono alla semplice riscossione dei	
	crediti dipendenti dal normale esercizio dell'Azienda;	
	m) attribuisce, anche in via temporanea, speciali incarichi	
	a uno o più componenti dello stesso Consiglio o al Direttore;	
	n) definisce accordi di partenariato o collaborazione con al-	
	tri Enti pubblici o privati nell'interesse dell'Azienda.	
	<b>Art. 11 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione</b>	

	Il Consiglio viene convocato dal Presidente tutte le volte	
	che egli lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta di almeno	
	due consiglieri, del direttore generale, dell'Organo di Revi-	
	sione, o dei Sindaci/Presidente dell'Unione Montana Alpago.	
	Le sedute non sono pubbliche.	
	Il Presidente fissa l'ordine del giorno e, constatata la re-	
	golare costituzione della seduta, dirige e regola la discus-	
	sione e stabilisce, in conformità alle disposizioni del pre-	
	sente Statuto, le modalità di votazione.	
	La seduta è valida con la presenza di almeno due componenti	
	e le decisioni sono adottate con almeno due voti favorevoli.	
	L'astensione vale come voto contrario.	
	Le deliberazioni sono adottate con voto palese. Quando si	
	tratti di argomenti concernenti persone e che implicino ap-	
	prezzamenti e valutazioni circa le qualità e capacità delle	
	persone stesse, le deliberazioni sono adottate a scrutinio	
	segreto.	
	Nel caso di votazione a scrutinio segreto vengono computati	
	tra i votanti coloro che hanno espresso scheda bianca o nul-	
	la.	
	Ciascun consigliere ha diritto di far constatare nel verbale	
	il proprio voto e i motivi del medesimo.	
	Il revisore partecipa alle riunioni del Consiglio di Ammini-	
	strazione, senza diritto di voto, nei casi previsti dal pre-	
	sente Statuto o su invito del Consiglio di Amministrazione.	

	Il Direttore partecipa alle sedute su richiesta del Consi-	
	glio di Amministrazione e se richiesto fornisce pareri moti-	
	vati, oggetto di verbalizzazione.	
	La documentazione relativa agli argomenti sottoposti all'ap-	
	provazione del Consiglio di Amministrazione è trasmessa a	
	ciascuno degli Enti Consorziati unitamente all'ordine del	
	giorno della riunione.	
	I verbali delle sedute del Consiglio sono raccolti in un ap-	
	posito registro e firmati dal Presidente e da chi ha eserci-	
	tato le funzioni di Segretario. Copia dei verbali è inviata	
	agli Enti consorziati.	
	<b>Art. 12 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: no-</b>	
	<b>mina e poteri</b>	
	Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione	
	tra i propri membri in accordo con gli Enti consorziati. La	
	carica di Presidente è ricoperta a rotazione con cadenza	
	biennale tra i rappresentanti individuati dai diversi Enti	
	Consorziati.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:	
	a) rappresenta l'Azienda nei rapporti con gli Enti consorzia-	
	ti e le autorità regionali e statali e con tutti i soggetti	
	esterni;	
	b) convoca il Consiglio;	
	c) vigila sull'andamento dell'Azienda e sull'operato del Di-	
	rettore;	

	d) riferisce periodicamente sull'andamento della gestione aziendale al Sindaci e agli assessori delegati degli enti, su semplice richiesta di uno di essi;	
	e) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio;	
	f) adotta gli atti che non sono di competenza del Direttore.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente del consiglio di amministrazione, tutti i sopra esposti poteri spettano al Vicepresidente del Consiglio di amministrazione.	
	<b>Art. 13 - Responsabilità degli organi</b>	
	I consiglieri rispondono della loro attività ai rappresentanti degli Enti, i quali potranno anche intentare azione di responsabilità nei loro confronti.	
	Azione di responsabilità nei confronti di ogni componente il consiglio di amministrazione potrà anche essere decisa dal Consiglio stesso, ove il componente si sia reso colpevole di comportamento contrario ai doveri imposti dalla legge o dal presente statuto.	
	La contestazione degli addebiti, assunta a maggioranza qualificata di due membri, andrà comunicata al Consigliere e ai rappresentanti degli Enti entro 5 giorni, affinché la questione sia vagliata con celerità e comunque entro 1 mese dalla trasmissione della documentazione; il Consigliere al quale sono mosse le contestazioni, potrà proporre le proprie osservazioni, sia al CdA, sia ai rappresentanti degli Enti Consorziati, entro 15 giorni dalla avvenuta ricezione della co-	

	municazione dei rilievi. Decorso il citato termine ed esami-	
	nate le eventuali osservazioni, il Consiglio procederà, a	
	maggioranza assoluta, ad avviare l'azione di responsabilità	
	ovvero all'archiviazione delle contestazioni.	
	Quando il Consiglio di Amministrazione non sia in grado di	
	avviare l'azione suddetta per un qualsiasi motivo, il Presi-	
	dente o uno dei Consiglieri informa tempestivamente i rappre-	
	sentanti degli Enti Consorziati; questi ultimi provvederanno	
	ad assumere gli atti necessari, eventualmente anche revocan-	
	do i componenti del consiglio con le modalità di cui al-	
	l'art. 10.	
	Gli organi dell'Azienda sono responsabili nei confronti del-	
	l'Azienda medesima, dei creditori e dei terzi in genere, nei	
	modi e nei limiti indicati dagli artt. 2392 e ss. del codice	
	civile.	
	Gli organi dell'Azienda sono assoggettati alla responsabi-	
	lità erariale per l'eventuale danno arrecato agli Enti.	
	<b>Art. 14 - Gratuità delle cariche</b>	
	Nessun compenso è dovuto al Presidente e ai membri del Consi-	
	glio di Amministrazione fatti salvi eventuali gettoni di pre-	
	senza per ogni seduta giornaliera del Consiglio di Ammini-	
	strazione ed il rimborso delle spese sostenute, nei limiti	
	previsti dalla legge e secondo le determinazioni dell'Assem-	
	blea.	
	<b>Art. 15 - Servizio di tesoreria</b>	

	Il servizio di tesoreria verrà disimpegnato in forma autonoma ed affidato ad un istituto di credito avente i requisiti	
	di legge, mediante procedure ad evidenza pubblica, sulla base di un apposita convenzione approvata dal Consiglio di Am-	
	ministrazione.	
	<b>Art. 16 - Il Direttore Generale - nomina e revoca</b>	
	Ai sensi delle vigenti leggi, il Direttore Generale dell'A-	
	zienda è nominato con deliberazione del Consiglio di Ammini-	
	strazione, tra soggetti con esperienza professionale nelle	
	materie e nei servizi gestiti dall'Azienda, a seguito di pro-	
	cedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di	
	trasparenza, pubblicità e imparzialità.	
	I requisiti specifici per la nomina a Direttore nonché la	
	procedura cui il Consiglio di amministrazione dovrà attener-	
	si per provvedervi sono stabiliti in un regolamento azienda-	
	le.	
	Il regolamento di cui al comma precedente disciplina, inol-	
	tre, tutte le modalità di assunzione di personale e conferi-	
	mento di incarichi all'interno dell'azienda.	
	In ogni caso, all'atto della nomina e per tutta la durata	
	dell'incarico, il Direttore dovrà assicurare l'inesistenza	
	di condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse	
	con l'azienda o con gli Enti consorziati, pena la revoca im-	
	mediata della nomina da adottarsi con deliberazione del Con-	
	siglio di amministrazione.	

	Il Direttore è nominato per un periodo non superiore a cinque anni.	
	La revoca del direttore può avvenire nei casi e con le modalità previsti dalla legge e dai contratti integrativi di settore, aziendali ed individuali, oppure per l'insorgere di cause di incompatibilità o conflitto di interesse con l'azienda o con gli Enti consorziati. Restano comunque salve tutte le fattispecie di revoca per giusta causa.	
	Il Direttore, previo consenso del Consiglio di Amministrazione, può essere individuato anche mediante utilizzo congiunto o condiviso, in accordo tra gli Enti interessati.	
	Nei casi di assenza, malattia o impedimento, il Consiglio di amministrazione può affidare temporaneamente, informata l'Assemblea, le funzioni del Direttore ad un dipendente dell'Azienda o a persona esterna in possesso di specifica esperienza professionale.	
	<b>Art. 17 - Compiti</b>	
	Spetta al Direttore la rappresentanza legale dell'Azienda e la responsabilità della gestione operativa dell'azienda ed opera secondo criteri di solidarietà, equità, sostenibilità, efficacia ed economicità, nell'ambito delle linee direttive fissate dal Consiglio di amministrazione. Il Direttore, in particolare:	
	a) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'azienda;	

	b) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la	
	funzionalità dei vari servizi aziendali ed il loro organico	
	sviluppo;	
	c) predispone il piano programma, i bilanci economici di pre-	
	visione pluriennale e annuale, il bilancio consuntivo ed il	
	piano degli indicatori di bilancio e le relative eventuali	
	variazioni, al fine della successiva presentazione ed appro-	
	vazione da parte degli organi competenti;	
	d) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di com-	
	petenza del Consiglio di amministrazione;	
	e) può richiedere la convocazione dello stesso; può parteci-	
	pare alle sedute con funzione consultiva; esegue le delibera-	
	zioni del Consiglio di amministrazione e ne attua le direttive;	
	f) può stare in giudizio in rappresentanza dell'azienda, an-	
	che senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione,	
	quando si tratta della riscossione di crediti dipendenti dal	
	normale esercizio dell'azienda; può farsi rappresentare in	
	giudizio da un dirigente o impiegato dell'azienda, previa	
	procura conferita nei modi di legge;	
	f) dirige il personale dell'azienda, adotta - nel rispetto	
	di quanto previsto nei CCNL - i provvedimenti disciplinari	
	di competenza e, nei casi d'urgenza, i provvedimenti di so-	
	spensione cautelativa dal servizio del personale;	
	g) salvo diverse determinazioni, presiede le commissioni ag-	



	giudicatrici dei concorsi e delle selezioni pubbliche o in-	
	terne;	
	h) provvede, nei limiti e con le modalità stabilite dalla	
	normativa e dall'eventuale regolamento, agli appalti, alle	
	forniture ed altri contratti indispensabili al funzionamento	
	normale ed ordinario dell'azienda;	
	i) è responsabile dell'attività contrattuale dell'azienda;	
	j) sottoscrive i contratti e gli atti non di competenza del	
	Presidente;	
	k) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalla legge,	
	dallo statuto e dai regolamenti, che non siano di competenza	
	del Presidente o del Consiglio di amministrazione;	
	l) è responsabile del rispetto delle norme in materia di si-	
	curezza sul lavoro, privacy e accesso agli atti amministrati-	
	vi;	
	m) è responsabile di tutte le attività delegate dal Presiden-	
	te e/o dal Consiglio di amministrazione, anche tramite speci-	
	fiche procure, in conformità al presente Statuto.	
	3. Il Direttore non può assumere alcun incarico o ufficio o	
	svolgere altre attività, comunque compensate, al di fuori	
	dell'azienda, senza il preventivo assenso deliberato dal Con-	
	siglio di amministrazione, nei limiti stabiliti dalle leggi	
	e dal CCNL.	
	4. Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione motiva-	
	ta in cui siano illustrate le circostanze che lo rendano ne-	

	cessario, può avocare a sé taluni dei compiti affidati al Di-	
	rettore.	
	<b>Art. 18 - Trattamento giuridico ed economico</b>	
	Il trattamento giuridico ed economico del Direttore è disci-	
	plinato dal CCNL stipulato dalle associazioni nazionali di	
	categoria delle aziende a cui l'azienda aderisce, dai con-	
	tratti integrativi di settore, aziendali ed individuali,	
	nonché dalle leggi vigenti.	
	<b>Art. 19 - Revisione economico finanziaria</b>	
	Ai sensi dell'art. 114, comma 7, del D.lgs. n. 267/2000, la	
	vigilanza sulla regolarità contabile e sulla gestione econo-	
	mico-finanziaria, nonché la revisione dei bilanci, è affida-	
	ta al Revisore dei Conti, nominato dall'Assemblea.	
	Il Revisore dei Conti deve essere scelto tra gli iscritti	
	nell'apposito registro dei Revisori contabili.	
	Il Revisore dura in carica per tre anni e comunque fino al	
	subentro del nuovo Revisore; è rieleggibile una sola volta.	
	Il Revisore è revocabile per inadempienza ai compiti di cui	
	al successivo art. 21. Cessa dall'incarico per:	
	a) scadenza del mandato;	
	b) dimissioni volontarie da comunicare con preavviso di alme-	
	no quarantacinque giorni e che non sono soggette ad accetta-	
	zione da parte dell'ente;	
	c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere	
	l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento	

	dell'Azienda.	
	Non possono essere nominati Revisore i consiglieri comunali,	
	coloro che siano in lite con l'Azienda o con gli Enti consor-	
	ziati, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabi-	
	li, gli amministratori e i dipendenti con potere di rappre-	
	sentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività	
	concorrenti o comunque connesse con i servizi dell'Azienda.	
	Al Revisore spetta un'indennità nella misura stabilita dal-	
	l'Assemblea in sede di nomina nel rispetto delle vigenti di-	
	sposizioni.	
	<b>Art. 20 - Attribuzioni Revisione economico finanziaria</b>	
	Il Revisore dei Conti deve accertare la regolare tenuta dei	
	libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme	
	tributarie ed attestare nella relazione al bilancio d'eserci-	
	zio la corrispondenza dello stesso alle risultanze della ge-	
	stione.	
	Il Revisore vigila sulla gestione economico finanziaria e a	
	questo fine, in particolare:	
	a) esamina i progetti dei bilanci preventivi economici annua-	
	li e pluriennali, nonché le loro variazioni, esprimendo even-	
	tuali motivate osservazioni;	
	b) esamina, con frequenza almeno trimestrale, la documenta-	
	zione relativa alla situazione economico-finanziaria dell'A-	
	zienda e, in particolare, la consistenza di cassa e l'esi-	
	stenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale o rice-	

	vuti in pegno, cauzione o custodia e formulando eventuali mo-	
	tivate osservazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione;	
	c) esprime il proprio parere su specifiche questioni attinen-	
	ti alla gestione economico finanziaria sottopostegli dall'A-	
	zienda e in particolare sui progetti di investimento;	
	d) presenta all'Assemblea, al termine del proprio mandato,	
	una relazione sull'andamento della gestione aziendale conte-	
	nente rilievi e valutazioni, in particolare in termini di ef-	
	ficienza, efficacia ed economicità.	
	Il Revisore può in qualsiasi momento procedere agli accerta-	
	menti di competenza.	
	Al Revisore viene assicurato l'accesso agli atti e documenti	
	dell'Azienda che siano d'interesse per l'espletamento delle	
	sue funzioni.	
	Il Revisore può partecipare, se invitato, alle sedute del	
	Consiglio di Amministrazione e chiedere l'iscrizione a verba-	
	le di eventuali osservazioni o rilievi. Il Revisore parteci-	
	pa alle sedute dell'Assemblea in cui si discutono il bilan-	
	cio preventivo, il bilancio pluriennale, il bilancio di eser-	
	cizio, le eventuali variazioni di bilancio e i provvedimenti	
	di particolare rilevanza economico finanziaria.	
	<b>Art. 21 - Tavoli tecnici</b>	
	È facoltà dell'Assemblea costituire tavoli tecnici, anche su	
	aspetti specifici dell'attività dell'Azienda, aventi effica-	

	cia meramente interna, con funzioni precipuamente consulti-	
	ve, di monitoraggio dell'andamento dei servizi e di concerta-	
	zione.	
	Ai componenti di tali organi non può essere riconosciuto al-	
	cun compenso o rimborso spese.	
	La costituzione e composizione dei predetti tavoli viene re-	
	golata con deliberazione dell'Assemblea, mentre le regole di	
	funzionamento saranno definite nell'ambito del tavolo stesso.	
	<b>Titolo III - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA</b>	
	<b>Art. 22 - Struttura organizzativa</b>	
	La struttura organizzativa dell'Azienda e le sue variazioni	
	sono determinate con deliberazione del Consiglio di Ammini-	
	strazione, su proposta del Direttore, sentita l'assemblea,	
	secondo criteri di efficacia, equità, economicità, partecipa-	
	zione e sostenibilità di lungo periodo.	
	La gestione del personale avviene nel rispetto delle previ-	
	sioni contenute in un apposito regolamento, approvato dal	
	Consiglio di amministrazione, che determina altresì la dota-	
	zione organica del personale e le modalità di assunzione.	
	<b>Art. 23 - Stato giuridico e trattamento economico del perso-</b>	
	<b>nale</b>	
	Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'azienda, compresi	
	i dirigenti, così come previsto dalla legge, ha natura priva-	
	tistica.	
	La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamen-	

	to economico del personale dipendente, è quella che risulta	
	dai vigenti CCNL stipulati dalle associazioni nazionali di	
	categoria delle aziende a cui l'azienda aderisce, dai con-	
	tratti collettivi integrativi di settore e aziendali, dai	
	contratti individuali, nonché - per quanto in essi stabilito	
	- dalle leggi vigenti.	
	L'assunzione di personale a tempo indeterminato deve essere	
	effettuata dall'Azienda, indicando preventivamente a quale	
	centro di costo è riferita, fatto salvo l'impiego di persona-	
	le su tutti i servizi di competenza dell'Azienda, al fine di	
	garantire continuità agli stessi o migliorarne la produttivi-	
	tà. In questi casi deve essere oggetto di puntuale rendi-	
	contazione l'utilizzo di risorse di un centro di costo a fa-	
	vore di un altro con evidenziazione dei costi correlati.	
	<b>Art. 24 - Requisiti e modalità di assunzione</b>	
	I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono a-	
	dottati dal Consiglio di Amministrazione, in osservanza del-	
	le vigenti disposizioni di legge e dei CCNL.	
	Il numero e le categorie d'inquadramento dei lavoratori sono	
	indicati nel piano del fabbisogno del personale proposto dal	
	Direttore e adottato dal Consiglio di amministrazione. Detto	
	piano assume rilievo indicativo e non vincolante.	
	La qualità di dipendente dell'azienda è incompatibile con	
	l'esercizio di qualsiasi professione, impiego, commercio o	
	industria, nonché con ogni incarico professionale retribuì-	

	to, la cui accettazione non sia stata espressamente autoriz-	
	zata per iscritto dal Consiglio di Amministrazione, nei limi-	
	ti stabiliti dalle leggi e dai rispettivi CCNL.	
	<b>Art. 25 - Gestione aziendale</b>	
	La gestione aziendale deve ispirarsi ai criteri della massi-	
	ma efficienza, della migliore efficacia, nel rispetto del	
	vincolo dell'economicità e ha l'obbligo del pareggio del bi-	
	lancio da perseguirsi attraverso l'equilibrio dei costi e	
	dei ricavi, compresi i trasferimenti, nonché dell'equilibrio	
	finanziario. La gestione aziendale deve tener conto di costi	
	e benefici sociali connessi al buon governo qualitativo e di	
	lungo periodo dei beni comuni. Di tanto l'azienda dà conto	
	in sede di redazione del bilancio di esercizio.	
	<b>Art. 26 - Costi sociali</b>	
	Qualora le Amministrazioni degli Enti consorziati, per ragio-	
	ni di carattere sociale ed in relazione ai propri fini isti-	
	tuzionali, dispongano che l'azienda effettui un servizio o	
	svolga un'attività il cui costo, intero o parziale, non sia	
	recuperabile dai fruitori del servizio, ovvero mediante con-	
	tributi di altri enti, il relativo contratto di servizio pre-	
	vede le modalità di copertura dei costi del servizio medesi-	
	mo, anche mediante trasferimenti da parte delle Amministra-	
	zioni affidatarie.	
	<b>Art. 27 - Bilancio previsionale</b>	
	L'Azienda ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguir-	

	re attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi	
	i trasferimenti.	
	I diversi servizi ed i correlati centri di costo affidati da-	
	gli Enti dovranno presentare bilanci e conti economici sepa-	
	rati, nel rispetto delle diverse tipologie di servizio, al	
	fine di essere consolidati in un unico bilancio aziendale.	
	Il bilancio previsionale per l'esercizio annuale, che ha ini-	
	zio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre, e viene approva-	
	to dall'Assemblea entro il 15 ottobre dell'anno precedente	
	l'esercizio cui il preventivo si riferisce.	
	Il bilancio di previsione deve considerare, tra l'altro, i	
	ricavi, i contributi eventualmente spettanti all'azienda in	
	base alle leggi statali e regionali e gli eventuali trasferi-	
	menti per costi sociali a copertura integrale di minori rica-	
	vi o di maggiori costi per i servizi richiesti dagli Enti al-	
	l'Azienda, per particolari politiche tariffarie o ad altri	
	provvedimenti disposti dal Comune per ragioni di carattere	
	sociale.	
	Al fine di consentire una corretta programmazione l'Azienda	
	Speciale e gli Enti Consorziati si confrontano preventivamen-	
	te sui dati del bilancio previsionale.	
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione cura che il	
	bilancio previsionale deliberato sia trasmesso agli Enti nel	
	termine di dieci giorni dalla deliberazione, per l'approva-	
	zione da parte dei rispettivi Consigli entro i termini di	



	legge.	
	<b>Art. 28 - Bilancio d'esercizio</b>	
	Il bilancio d'esercizio dell'Azienda, corredato con il parere del Revisore, deve essere all'Assemblea per l'approvazione da effettuarsi entro il 15 aprile.	
	Al fine di consentire una corretta programmazione l'Azienda Speciale e gli Enti si confrontano preventivamente sui dati del bilancio di esercizio.	
	Il bilancio di esercizio è sottoposto alla pubblicità ai sensi di legge.	
	Il bilancio di esercizio è redatto secondo le indicazioni e lo schema tipo di bilancio di cui al Decreto del Ministero del Tesoro. Esso si compone del conto economico e dello stato patrimoniale e della nota integrativa. Nella nota integrativa si dovranno tra l'altro indicare:	
	a) i criteri di valutazione degli elementi della situazione patrimoniale;	
	b) i criteri seguiti nella determinazione delle quote di ammortamento, degli accantonamenti e di eventuali altri fondi;	
	c) le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione.	
	Le risultanze di ogni voce di ricavo e costo dovranno essere comparate con quelle del bilancio d'esercizio precedente.	
	Il bilancio di esercizio deve chiudersi, ai sensi di legge, in pareggio o con un utile di esercizio.	

	Nell'ipotesi eccezionale di perdita di esercizio, l'Assem-	
	blea trasmette agli Enti una specifica relazione, nella qua-	
	le sono riportate le cause che hanno determinato la perdita,	
	corredata dal parere dell'Organo di Revisione. In tal caso	
	la perdita viene coperta prioritariamente con il fondo di ri-	
	serva. In caso di insufficienza del fondo di riserva, gli En-	
	ti Consorziati provvedono alla copertura della perdita, nel	
	rispetto della normativa vigente, qualora essa sia riconducibi-	
	le a fatti di gestione imprevisti ed imprevedibili.	
	In tale ultima ipotesi l'Assemblea, sentito il Consiglio di	
	Amministrazione, determina le modalità di suddivisione degli	
	oneri di copertura a carico degli Enti consorziati, nel ri-	
	spetto di quanto previsto all'art. 5.	
	Il bilancio d'esercizio deve essere trasmesso ai Sindaci dei	
	Comuni entro 10 giorni dalla sua approvazione accompagnato	
	dalla relazione del Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione e da quella del Revisore.	
	<b>Art. 29 - Rendiconto del tesoriere</b>	
	Il Tesoriere presenterà il rendiconto finanziario di ciascun	
	esercizio entro il mese di gennaio dell'anno successivo.	
	I dati contenuti nel rendiconto finanziario devono essere po-	
	sti in relazione con le previsioni del bilancio previsionale.	
	Ove il Tesoriere non provveda a tale adempimento, il Consi-	
	glio di Amministrazione dispone la formazione del rendiconto	
	a spese del Tesoriere.	

	Quando il Consiglio omette di provvedere, gli si sostituisce	
	il Presidente dell'Assemblea.	
	<b>Art. 30 - Appalti e forniture</b>	
	Agli appalti di lavori, alle forniture, agli acquisti di be-	
	ni, alle vendite, alle permuta, alle locazioni, ai noleggi,	
	alle somministrazioni in genere di cui necessita per il per-	
	seguimento dei suoi fini istituzionali, l'azienda provvede,	
	mediante contratti, in conformità alla legge.	
	Il Consiglio di Amministrazione approva, secondo gli indiriz-	
	zi espressi dal Consiglio comunale ai sensi del presente Sta-	
	tuto, apposito regolamento interno volto alla regolamentazio-	
	ne delle procedure e delle attività di cui al comma preceden-	
	te.	
	Al Direttore compete la vigilanza sull'osservanza delle pro-	
	cedure contrattuali e la stipulazione dei contratti.	
	<b>Titolo IV - RAPPORTI CON L'ENTE LOCALE</b>	
	<b>Art. 31 - Indirizzi dei Consigli degli Enti</b>	
	I Consigli comunali dei Comuni di Longarone e Val di Zoldo	
	ed il Consiglio dell'Unione Montana Alpago determinano gli	
	indirizzi, la programmazione e i controlli cui l'Azienda de-	
	ve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti.	
	Il Consiglio di Amministrazione approva, secondo gli indiriz-	
	zi espressi dai Consigli degli Enti, ai sensi del presente	
	Statuto, apposito Regolamento interno volto alla regolamenta-	
	zione delle procedure e delle attività di cui al comma prece-	

	dente.	
	<b>Art. 32 - Controllo e Vigilanza</b>	
	La supervisione generale dei rapporti tra l'Azienda e gli En-	
	ti spetta ai Sindaci dei Comuni di Longarone e Val di Zoldo	
	ed al Presidente dell'Unione Montana Alpago.	
	Il controllo e la vigilanza sull'Azienda è esercitata, nel-	
	l'ambito delle rispettive competenze, dagli Enti Consorzia-	
	ti, attraverso i propri organi e le relative strutture tecni-	
	che, dall'Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione, dal	
	Revisore dei Conti.	
	<b>Art. 33 - Approvazione atti fondamentali</b>	
	Gli atti fondamentali dell'Azienda soggetti all'approvazione	
	dei Consigli comunali sono le deliberazioni concernenti:	
	- il piano programma;	
	- i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale;	
	- il bilancio consuntivo;	
	- il piano degli indicatori di bilancio;	
	- il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra gli	
	Enti Consorziati e l'Azienda.	
	Sono altresì soggetti all'approvazione dei Consigli comunali	
	gli altri provvedimenti per i quali la deliberazione consi-	
	liare sia richiesta da speciale normativa.	
	<b>Titolo V - ALTRE DISPOSIZIONI</b>	
	<b>Art. 34 Regolamenti</b>	
	Il Consiglio di Amministrazione, sentita l'assemblea, nel ri-	

	spetto delle leggi, del presente Statuto e degli indirizzi e-	
	spressi dai Consigli degli Enti Consorziati, adotta Regola-	
	menti interni per il funzionamento e per l'organizzazione	
	dell'Azienda e appositi contratti di servizio che disciplina-	
	no i rapporti di servizio con gli Enti consorziati.	
	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernen-	
	ti i Regolamenti sono trasmessi per conoscenza alle Ammini-	
	strazioni degli Enti.	
	Fino all'adozione dei Regolamenti, si applicano le disposi-	
	zioni previste dalla normativa in vigore, nonché i provvedi-	
	menti adottati dal Consiglio di Amministrazione o dal Diret-	
	tore purché compatibili con i principi stabiliti dal presen-	
	te Statuto.	
	<b>Art. 35 Svolgimento in videoconferenza delle sedute degli or-</b>	
	<b>gani ed organismi collegiali</b>	
	Gli organi ed organismi comunque denominati dell'Azienda pos-	
	sono riunirsi con modalità telematiche nel rispetto di crite-	
	ri di trasparenza e tracciabilità, mediante sistemi che con-	
	sentano di identificare con certezza i partecipanti e di as-	
	sicurare la regolarità dello svolgimento delle sedute.	
	<b>Art. 36 Disposizioni transitorie e finali</b>	
	Fino all'adozione degli atti attuativi del presente Statuto	
	si applicano le disposizioni previste dalla normativa in vi-	
	gore e dai regolamenti dell'"Azienda Speciale Consortile Ser-	
	vizi alla Persona Alpago Longarone - Zoldo a.s.c.", nonché i	

[illegible]

[illegible]